

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

1.1 E' costituita una Fondazione denominata "Istituto **Tecnologico** Superiore **Academy** Meccanica, Meccatronica, Motoristica, Packaging" in forma abbreviata "ITS ACADEMY MAKER" o "ITS MAKER ACADEMY" operante in via prioritaria nell'area tecnologica Meccatronica, con sede nella provincia di Bologna, con lo scopo di fare parte del Sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore istituito dalla Legge 15 luglio 2022 n. 99 (di seguito, "Fondazione ITS Academy).

1.2 Essa risponde ai principi e, di massima, allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinate dal Codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.

Art. 2 – Finalità della Fondazione ITS Academy


2.1 Nel quadro del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 della legge n. 99/2022, la Fondazione ITS Academy ha il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo. La Fondazione opera per colmare la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, e per assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario nell'ambito delle aree tecnologiche considerate strategiche per le politiche di sviluppo industriale e tecnologico nonché di riconversione ecologica.

2.2 Costituisce priorità strategica della Fondazione la formazione professionalizzante di tecnici superiori nelle proprie aree tecnologiche di competenza, per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alla mobilità sostenibile.

2.3 In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue, altresì, le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

2.4 La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- a) assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica;
- b) sostenere e diffondere la cultura tecnica, scientifica e tecnologica l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;
- c) favorire le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene



alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita;

d) promuovere e rendere organici i raccordi con il sistema universitario e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree anche a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro;

e) sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;

f) stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

3.1 Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

a) condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione, orientamento e formazione nel settore sopra indicato;

b) condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;

c) stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

d) partecipare a **progetti, raggruppamenti temporanei di impresa**, ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;

e) costituire o concorrere, alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

f) promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;

g) svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 4 – Patrimonio

4.1 La Fondazione è dotata di un patrimonio pari a Euro 826.980,86 (ottocentoventiseimila novecentoottanta virgola ottantasei) allo scopo di poter operare, ai sensi della legge 15 luglio 2022, n. 99, anche nell'ambito delle attività strumentali, accessorie e connesse di cui all'articolo 3 del presente statuto e, ove necessario, in più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1 della stessa legge.

4.2 Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dai fondi di dotazione costituiti dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo

alla Fondazione;

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Art. 5 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

a) ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

c) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 - Esercizio finanziario

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre l'Assemblea dei Partecipanti approva il budget dell'esercizio successivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ed entro il 30 giugno successivo, il bilancio di esercizio di quello decorso, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

6.2 Le previsioni di spesa contenute nel budget annuale hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna della Fondazione e del monitoraggio del relativo andamento.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di amministrazione o da altri soggetti muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.3 Il Consiglio di amministrazione assicura la pubblicità e la trasparenza, anche tramite la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, degli atti relativi all'attività della Fondazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e agli altri documenti richiesti dalla normativa vigente in materia.

6.4 È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 - Membri della Fondazione


7.1 I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

a) Fondatori

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione o che hanno acquisito nel tempo la qualifica di fondatore secondo le modalità previste dal previgente Statuto:

Istituti scolastici

1) IIS ALDINI VALERIANI (istituto socio fondatore capofila)



- 2) IIS F.ALBERGHETTI
- 3) IIS S.D'ARZO
- 4) IIS N.MANDELA
- 5) IIS CATTANEO-DALL'AGLIO
- 6) IIS L.EINAUDI
- 7) IIS P.GOBETTI
- 8) IIS F.CORNI
- 9) IIS L.NOBILI
- 10) IIS A.FERRARI
- 11) IIS L.DA VINCI (Carpi - MO)

Enti di formazione accreditati

- 12) CIS SCUOLA PER LA GESTIONE D'IMPRESA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA CIS S.CONS.R.L.
- 13) CNA FORMAZIONE EMILIA-ROMAGNA SRL
- 14) EDSEG -ENTE DIOCESIANO PER LA SALVEZZA E L'EDUCAZIONE DELLA GIOVENTU' - CITTA' DEI RAGAZZI
- 15) FONDAZIONE ALDINI VALERIANI
- 16) FORM. ART S.C.A.R.L.
- 17) I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI
- 18) IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO EMILIA ROMAGNA S.R.L. IMPRESA SOCIALE
- 19) NUOVA DIDATTICA S.C.A.R.L.

Aziende o loro raggruppamenti e consorzi

- 20) A.E.B. S.P.A.
- 21) ARETE' - COCCHI TECHNOLOGY GROUP
- 22) ARGO TRACTORS S.P.A.
- 23) AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.
- 24) BUCHER HYDRAULICS S.P.A.
- 25) C.M.S. - S.P.A.
- 26) CAPRARI S.P.A.
- 27) CASARINI S.R.L.
- 28) CASE NEW HOLLAND ITALIA - CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A.
- 29) CBM S.P.A.
- 30) CLEVERTECH S.P.A.
- 31) COMER INDUSTRIES S.P.A. SOCIO UNICO
- 32) DALLARA S.P.A.
- 33) E80 GROUP S.P.A.
- 34) ELETTROMECCANICA TIRONI S.R.L.
- 35) FAMARTEC SRL (gruppo Curti)
- 36) FERRARI S.P.A.
- 37) G.D - S.P.A.
- 38) GALVANICA NOBILI S.R.L.
- 39) HPE COXA S.P.A.
- 40) I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A.
- 41) I.S.T. ITALIA SISTEMI TECNOLOGICI S.P.A.
- 42) KOHLER ITALY S.R.L.
- 43) LODI LUIGI E FIGLI S.R.L.
- 44) LOGIT SOCIETA' COOPERATIVA
- 45) MALAGOLI ALDEBRANDO S.R.L.
- 46) MARCHESINI GROUP S.P.A.

- 47) MARELLI EUROPE S.P.A.
- 48) MARGEN S.P.A.
- 49) MASERATI S.P.A.
- 50) MASS. S.P.A.
- 51) NEXION S.P.A.
- 52) NEXXTA S.P.A.
- 53) OGNIBENE POWER S.P.A.
- 54) QONSULT S.P.A.
- 55) REGGIANA RIDUTTORI S.R.L.
- 56) S.C.E. S.R.L.
- 57) S.E.I. S.R.L.
- 58) SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE SACMI
- 59) SALAMI S.P.A.
- 60) SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.
- 61) TEC EUROLAB S.R.L. ABBREVIABILE IN EUROLAB S.R.L.
- 62) TELLURE ROTA S.P.A.
- 63) TISSUE MACHINERY COMPANY S.P.A. (IN BREVE T.M.C. S.P.A.)
- 64) VM MOTORI (gruppo Stellantis Europe S.p.A.)
- 65) WALVOIL S.P.A.

Università e istituti di ricerca

- 66) FONDAZIONE DEMOCENTER SIPE
- 67) UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA - Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" e Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria
- 68) ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA
- 69) UNIVERSITA' DI PARMA

Enti locali e pubbliche amministrazioni

- 70) COMUNE DI BOLOGNA
- 71) COMUNE DI BOMPORTO
- 72) COMUNE DI MODENA
- 73) CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
- 74) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
- 75) COMUNE DI IMOLA


Altri soggetti

- 76) COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

a1) I Soggetti Fondatori, che partecipano alla Fondazione ITS Academy, devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita attraverso la propria attività ordinaria o con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.

a2) Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata dall'Assemblea dei Partecipanti a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone, in possesso dei requisiti di partecipazione, definiti ai sensi dell'art. 7 c.3 dello Statuto che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione della Fondazione secondo i criteri e nelle forme determinate negli articoli 4 e 5 del presente Statuto.

a3) Tutti i soggetti Fondatori contribuiscono alla costituzione del patri-



monio della Fondazione ITS Academy, anche attraverso risorse umane strutturali e strumentali.

b) Partecipanti

b1) Alla Fondazione ITS Academy possono partecipare anche soggetti diversi dai soggetti Fondatori.

b2) Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- a) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal **Consiglio di amministrazione**;
- b) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
- c) con attività professionali di particolare rilievo.

Possono essere ammessi con la qualifica di Partecipanti anche ulteriori soggetti il cui apporto venga considerato strategico per lo sviluppo delle attività e delle finalità della Fondazione.

7.2 Ai fini della semplificazione di funzionamento dell'Assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe, l'Assemblea dei Partecipanti può determinare, con regolamento proposto dal Consiglio di amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie, anche con relative deleghe, delle diverse categorie di soggetti interessati, nonché la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, alla qualità e alla quantità dell'apporto.

7.3 In relazione alle figure dei Fondatori e dei Partecipanti, la Fondazione richiede e verifica il possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

- i. possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione;
- ii. partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo;
- iii. capacità e disponibilità di trasferimento della propria esperienza di innovazione, formazione e ricerca e sviluppo ai programmi della Fondazione stessa;
- iv. disponibilità a contribuire al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione, per i Fondatori ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera a2) e, per i Partecipanti, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b2) del presente Statuto.

La verifica dei suddetti requisiti di accesso avviene:

- a) Tramite la presentazione da parte del soggetto candidato di documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti i. e ii.;
- b) Tramite l'acquisizione di una dichiarazione del soggetto candidato alla figura di Fondatore o Partecipante, che dettagli il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti iii. e iv.;
- c) Tramite riscontro amministrativo della avvenuta prima contribuzione alla Fondazione, nelle forme definite dal Consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 del presente Statuto.

La procedura di ammissione prevede che il Consiglio di Amministrazione riceva le domande di nuove adesioni, istruisca le stesse verifi-

cando i requisiti sopra definiti, ove opportuno sentito anche il Comitato tecnico-scientifico, e deliberi per l'adesione dei nuovi Partecipanti ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b2) o per la proposta all'Assemblea dei Partecipanti che delibera ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera a2) del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei Partecipanti un Regolamento che definisce nello specifico tempi e modalità delle procedure di ammissione e della verifica dei requisiti fissati dal presente Statuto, nonché i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti, i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità

Art. 8 – Esclusione e recesso

8.1 L'Assemblea dei Partecipanti, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) procedura concorsuali della crisi di Impresa e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- d) condanna giudiziale definitiva riferita a comportamenti incompatibili con l'etica della Fondazione.**

8.2 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori possono, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

In caso di recesso o di esclusione di un Fondatore o Partecipante, la quota che questi ha versato non sarà restituita ma rimarrà a far parte del Fondo di dotazione della Fondazione.

8.3 Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il Fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmissibili.


Art. 9 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- **il Consiglio di amministrazione;**
- **l'Assemblea dei Partecipanti**
- il Comitato tecnico-scientifico;
- il Revisore dei conti.

Art. 10 – Presidente

10.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e, attraverso l'elezione da parte del Consiglio di Amministrazione, è espressione delle imprese fondatrici della Fondazione. Resta in carica per tre



esercizi, e comunque, sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile tre mandati consecutivi, con possibilità di deroghe motivate per un ulteriore mandato.

10.2 Il Presidente presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti, e ne stabilisce l'ordine del giorno.

10.3 Il Presidente può essere revocato, per gravi motivi, dal Consiglio di Amministrazione che, su richiesta di un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, decide con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

10.4 Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

10.5 Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni in caso di assenza, impedimento o necessità dal vicepresidente vicario o, in subordine dall'altro vicepresidente, munito di apposita delega. I vicepresidenti sono nominati dal Presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 13 membri inclusi il Presidente e i due vicepresidenti. I membri sono scelti tra candidati espressi in rappresentanza dei soci Fondatori. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e, comunque sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili, fino ad un massimo di tre mandati consecutivi, con possibilità di deroghe motivate per un ulteriore mandato.

Il consiglio di Amministrazione è composto, di norma, favorendo un equilibrio che tenga conto della rappresentanza territoriale e delle classificazioni rappresentative delle principali tipologie di Fondatori, come previste dall'art. 7 comma 1 lett. a)

11.2 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto ad altri organi.

11.3 Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) elegge al suo interno il Presidente della Fondazione e, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, ne delibera la revoca, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, per gravi motivi;

b) designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento;

c) predispone il budget e il bilancio di esercizio, secondo le disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili, da sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti;

d) esercita le attività previste dallo Statuto Art. 7 c.3 in merito all'ammissione di nuovi Partecipanti e alla definizione e verifica del possesso dei requisiti e propone all'Assemblea dei Partecipanti

l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;

e) approva il piano triennale delle attività previsto dall'Art. 2 c. 4 dello Statuto sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'Assemblea dei Partecipanti;

f) approva e modifica il regolamento di gestione e di funzionamento della Fondazione;

g) propone all'Assemblea dei Partecipanti i provvedimenti di esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;

h) approva altresì eventuali altri regolamenti specialistici ed in particolare quello che regolerà il Comitato Tecnico-Scientifico;

j) istruisce e sottopone all'Assemblea le proposte di deliberazione delle materie di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti;

k) svolge le ulteriori funzioni statutarie.

11.4 È compito del Consiglio di Amministrazione predisporre e conservare un Libro delle delibere, nonché dei verbali delle riunioni degli organi.

11.5 Qualora venissero a mancare uno o più membri della Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Partecipanti nomina il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del componente del Consiglio di Amministrazione sostituito. Le convocazioni e deliberazioni del Consiglio sono valide anche in carenza della costituzione completa dello stesso, purché sia garantita la presenza di almeno 7 membri.

11.6 L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei Conti.

11.7 Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum costitutivi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.

11.8 Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

11.9 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti in tele o video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:


a) che, salvo diverse disposizioni di legge in materia in tema di assemblea tenuta esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, siano presenti nel luogo di convocazione, il Presidente e/o il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio video collegati o comunque le piattaforme di audio video conferenza;

e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.



Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con i luoghi in audio/video conferenza, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la tele-videoregistrazione della tele-video conferenza o la documentazione di certificazione prodotta dalla piattaforma utilizzata.

11.10 In caso di parità di voti, prevale la decisione del Presidente.

11.11 Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni poteri a uno o più membri e può altresì rilasciare procure al Direttore, se nominato.

11.12 Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche attribuzioni e/o competenze ad un Comitato Esecutivo, scelto tra i suoi membri, ad eccezione delle materie sopra indicate al comma 3, lettere a), c), d), e), e g). Il comitato Esecutivo, di norma è composto da 5 membri.

Art. 12 - assemblea dei Partecipanti

12.1 L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i membri Fondatori e Partecipanti.

12.2 Nell'assemblea dei partecipanti:

a) ad ogni Fondatore compete un diritto di voto;

b) ad ogni Partecipante compete un diritto di voto, fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai Partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono complessivamente ai Fondatori. Nell'ipotesi in cui il numero dei Partecipanti sia superiore ad un terzo di quello dei Fondatori, ai singoli membri partecipanti competono i diritti di voto stabiliti dall'Assemblea, determinati in misura tale da assicurare che i voti complessivamente attribuiti ai Partecipanti risultino non superiori al suddetto limite di un terzo dei voti spettanti ai membri Fondatori.

c) Fermo restando quanto definito al punto b), ai fini della semplificazione di funzionamento dell'Assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe, l'assemblea dei Partecipanti può determinare, con regolamento proposto dal Consiglio di Amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie, anche con le relative deleghe, delle diverse categorie di soggetti interessati, nonché la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, alla qualità e alla quantità dell'apporto.

12.3 L'Assemblea dei Partecipanti decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;

b) esercita le attività previste dallo Statuto in merito alla ammissione di

- nuovi Fondatori e alla esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;
- c) approva il budget e il bilancio di esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
 - e) può articolare proposte al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione e/o specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
 - f) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, sentiti il Presidente e i vicepresidenti uscenti;
 - g) nomina il Revisore dei conti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale e ne stabilisce il compenso. Su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne delibera la revoca, per gravi violazioni di legge e di Statuto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto;
 - h) delibera in merito alle modifiche del presente Statuto;
 - i) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

12.4 Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede dei quorum costitutivi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione e successive qualunque sia il numero degli intervenuti.

12.5 Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti adotta le delibere a maggioranza dei presenti.


12.6 Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, occorrono il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

12.7 Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

12.8 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti in tele o video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che, salvo diverse disposizioni di legge in materia in tema di assemblea tenuta esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, siano presenti nel luogo di convocazione, il Presidente e/o il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio video collegati o comunque le piattaforme di audio video conferenza;
- e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con i luoghi in audio/video conferenza, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.



Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la tele-videoregistrazione della tele-video conferenza o la documentazione di certificazione prodotta dalla piattaforma utilizzata.

Art. 13 – Comitato tecnico scientifico

13.1 Il Comitato tecnico-scientifico ha compiti di consulenza e formula proposte e pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa, nonché in favore della Fondazione per le altre attività realizzate dall'ITS Academy .

13.2 In considerazione della complessità organizzativa e territoriale della Fondazione, il Comitato tecnico-scientifico può essere articolato in diversi livelli tematici o territoriali.

13.3 Per la regolamentazione del Comitato tecnico scientifico si rimanda al Regolamento specifico approvato ai sensi dell'art. 11 c. 3 lett. h) dello Statuto.

13.4 I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio e sono confermabili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, con possibilità di deroghe motivate per un ulteriore mandato.

L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

13.5 Il dirigente scolastico dell'istituto socio fondatore della Fondazione fa parte di diritto del Comitato tecnico-scientifico. Per l'esercizio e lo svolgimento di tali funzioni, il dirigente scolastico può delegare un docente di discipline tecnico-professionali del medesimo istituto. Tale delega non deve determinare oneri di sostituzione.

13.6 L'incarico di componente del Comitato Tecnico-Scientifico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

13.7 Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche per videoconferenza o in modalità mista alle seguenti condizioni, di cui si dà atto nei relativi verbali:

- a) che sia accertabile l'identità degli intervenuti, che sia possibile regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 14 - Revisore legale dei conti

14.1 Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti tra

soggetti di comprovata qualificazione professionale. Resta in carica tre esercizi, e comunque sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e può essere riconfermato fino ad un massimo complessivo di tre mandati consecutivi, con possibilità di deroghe motivate per un ulteriore mandato.

14.2 Non è revocabile, salvo che per gravi violazioni della legge e dello Statuto. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assemblea dei Partecipanti che, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

14.3. Il ruolo e i compiti del Revisore sono definiti in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

14.4 È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

14.5 Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti.

Art. 15 - Controllo sull'amministrazione della Fondazione

15.1 Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

15.2 Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

15.3 L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.


15.4 Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero i **componenti del Consiglio di amministrazione** sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

15.5 L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del codice civile.

Art. 16 - Scioglimento della Fondazione

16.1 In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili ritornano ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

16.2 I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operatività della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi



per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

16.3 Per l'esecuzione della liquidazione l'Assemblea dei Partecipanti nomina uno o più liquidatori.

Art. 17 – Strumenti deflattivi del contenzioso

17.1 Per le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, deve esperirsi previamente un tentativo di composizione della controversia mediante ricorso alla mediazione finalizzata alla conciliazione, disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, o, in alternativa, per mezzo del procedimento di negoziazione assistita, previsto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Art. 18 - Clausola arbitrale

18.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del presente Statuto, e in via ad esso subordinata in caso di tentativo infruttuoso degli strumenti deflattivi del contenzioso da esso richiamati o nel caso in cui essi non siano esperibili, tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

18.2 In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Bologna, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.


Art. 19 - Del Personale

La fondazione può avvalersi di personale proprio o di Enti Fondatori o Partecipanti ed in quest'ultimo caso, con eventuale addebito dei costi sostenuti.

Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalle norme del Codice Civile, dalla legislazione sul lavoro subordinato e dalla contrattazione collettiva.

Art. 20- Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e le altre norme vigenti.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp features a central star and is surrounded by text, likely identifying the organization as the 'Fondazione' mentioned in the document.